

STATUTO

VALDARNO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PISA PI VIA BELLATALLA ARCHIMEDE 1

Codice fiscale: 01375230503

Numero Rea: PI - 118914

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"VALDARNO"

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "VALDARNO S.r.l."

Art. 2

La società ha per oggetto:

- a) la realizzazione, la gestione, la riqualificazione, e l'alienazione di aree di edifici e di strutture di proprietà della società e l'acquisto di aree di edifici e di strutture;
- b) la custodia, la conservazione e la gestione informatizzata degli archivi di pertinenza dei soci promotori nonché di Enti pubblici e privati.
- c) la gestione dei servizi complementari o comunque connessi all'attività precedentemente indicate.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie compresi l'assunzione e l'impiego dei finanziamenti e dei contributi erogati dalla Unione Europea sia direttamente che tramite la Regione Toscana ad altre Istituzioni.

La società potrà assumere interessenze e/o partecipazioni in società ed Associazioni regolarmente costituite che perseguano finalità analoghe o comunque connesse a quelle che costituiscono il suo oggetto sociale.

Art. 3

La società ha sede nel comune di Pisa.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci ove istituito o al Registro Imprese competente.

Art. 5

La durata delle società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, previa delibera degli organi competenti dei rispettivi soci.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6

Il capitale sociale è determinato in Euro 5.720.000,00 (cinquemilionesettecentoventimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468, codice civile; i diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta salvo quanto previsto all'art. 7 del presente statuto.

La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere finanziamenti o fondi dai propri soci con obbligo di rimborso agli stessi senza che ciò costituisca raccolta di risparmio di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il

Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 (Decreto lgs. 1° settembre 1993 n. 385).

I soci finanziatori dovranno essere iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e detenere una partecipazione pari almeno al 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

I finanziamenti concessi dai soci alla società si intendono a titolo assolutamente gratuito, anche in deroga alla presunzione di fruttuosità di cui all'art. 1282 Codice Civile, a meno che non vi sia una diversa delibera dell'organo amministrativo, la quale in tal caso dovrà anche determinare la misura del compenso.

Parimenti infruttifere saranno da considerarsi le somme versate dai soci in conto capitale oppure a fondo perduto, in conto futuro aumento di capitale o a copertura di eventuali perdite, quale che sia l'importo ed il tempo delle anticipazioni.

Art. 7

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che per i seguenti diritti, riguardanti l'amministrazione della società e di seguito specificati: al Comune di Pisa e/o a società socie interamente partecipate da enti locali e controllate dal Comune di Pisa spetta il diritto di designare complessivamente 3 componenti dell'organo amministrativo, a Toscana Energia Spa spetta il diritto di designare un componente dell'organo amministrativo, a CPT SpA spetta il diritto di designare un componente dell'organo amministrativo.

Art. 8

Nel caso in cui un socio intenda effettuare una cessione a titolo oneroso totale o parziale delle partecipazioni sociali, spetta ai soci regolarmente iscritti nel Libro Soci ove istituito o al Registro delle Imprese competente il diritto di prelazione sulle partecipazioni in cessione.

A tal fine, il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo ed agli altri soci mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal Libro Soci ove istituito o al Registro delle Imprese, contenente l'indicazione della partecipazione oggetto della cessione, delle generalità dell'acquirente, del prezzo di cessione e delle altre condizioni della vendita.

La prelazione dovrà essere esercitata - relativamente all'intero oggetto della cessione - mediante comunicazione da spediti con lettera raccomandata al socio cedente, all'organo amministrativo ed agli altri soci nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione.

Qualora vi siano più soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, la quota in vendita sarà attribuita in proporzione alla quota già posseduta.

In mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà effettuare la cessione nel rispetto di quanto indicato nella propria iniziale comunicazione.

Le partecipazioni sociali non possono essere cedute per atto a titolo gratuito né a titolo di permuta a terzi estranei alla società., né formare oggetto di pegno convenzionale o di usufrutto costituito per atto tra vivi.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 9

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Essa può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale. Quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, l'assemblea annuale per l'approvazione del Bilancio può venire convocata dall'organo amministrativo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

Le convocazioni delle assemblee saranno fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 11

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano tali mediante iscrizione al Libro Soci ove istituito o al Registro Imprese competente

Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona nei limiti stabiliti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Il diritto di intervenire all'assemblea anche per delega, sarà constatato dal Presidente dell'assemblea stessa.

Art. 12

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 2479, Codice Civile, ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere Anziano.

L'assemblea nominerà un Segretario anche non socio.

Art. 14

L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza

stabiliti per legge, sull'acquisto e alienazione di beni immobili, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

L'Assemblea determina l'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi.

L'assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice Civile, sull'acquisto e alienazione di beni immobili eventualmente sottoposte all'assemblea, l'assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri anche non soci nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 7.

L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea con la maggioranza ordinaria di cui all'art. 13.

I Consiglieri, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del C.d.A., il Consiglio di Amministrazione e/o l'Assemblea dovranno provvedere alla sostituzione rispettando le designazioni del socio che aveva designato gli amministratori cessati.

L'assemblea, a voti unanimi, in luogo del Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Amministratore Unico al quale saranno attribuiti tutti i poteri assegnati dal presente statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Il Consiglio potrà nominare un Segretario anche all'infuori dei soci.

Il Consiglio si riunisce in Italia, sia nella sede della società, sia altrove, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda da un Consigliere.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, mediante telegramma almeno due giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quanto previsto al successivo comma.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie è

richiesto il voto favorevole di quattro membri del Consiglio di Amministrazione:

1. approvazione budget annuale e del relativo piano degli investimenti ed eventuali loro aggiornamenti;
2. approvazione delle linee guida in materia di politiche del personale e assunzioni di nuove unità di personale;
3. assunzione di finanziamenti e obbligazioni;
4. affidamento di incarichi professionali e/o consulenze superiori a 10.000 Euro;
5. indizione di gare;
6. approvazione di interventi di straordinaria manutenzione sul patrimonio immobiliare.
7. approvazione spese pubblicitarie e di rappresentanza;
8. conferimento delle deleghe di cui all'articolo 17.

In caso di ripetuta mancata approvazione per mancanza del quorum previsto e per le materie indicate al comma precedente ad eccezione della materia di cui al punto 8, il Presidente valuterà se convocare l'Assemblea che delibererà con la maggioranza previste dall'art. 14.

Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Art. 17

Al Consiglio spettano le più ampie facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna, e più precisamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dello scopo sociale, ad esclusione di quelle che la legge riserva tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni per la gestione ordinaria della società al Presidente ad eccezione delle materie che la legge riserva alla competenza del Consiglio di Amministrazione e delle materie per le quali ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto è prevista la maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente riferisce al Consiglio con cadenza almeno semestrale sull'andamento della gestione e sulle previsioni di chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione delegherà le funzioni di controllo interno ad uno degli amministratori scegliendo tra quelli designati, a norma dell'articolo 7 del presente Statuto, da CPT S.p.A. e Toscana Energia S.p.A..

Art. 18

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o assenza al Consigliere Anziano, è attribuita la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere istanze amministrative ed azioni legali, in ogni stadio e grado di giudizio, anche per i giudizi di revocazione e cassazione.

Art. 19

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro mandato, nonché gli emolumenti che saranno determinati dall'Assemblea, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 816/85.

BILANCIO ED UTILI

Art. 20

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre (31/12) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del Bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento (5%) da passare a riserva ordinaria, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in proporzione del capitale posseduto, salvo che l'assemblea disponga diversamente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo.

SCIoglimento

Art. 21

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 22

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un collegio di tre arbitri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Presidente del Tribunale di Pisa su istanza anche di una sola delle parti in lite. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e pertanto la determinazione degli Arbitri avrà natura di sentenza tra le parti.

Il Collegio Arbitrale avrà sede a Pisa o nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio e il Presidente sono nominati per la prima volta dall'atto costitutivo.

Successivamente, l'assemblea provvederà, ogni triennio, alla loro nomina determinandone l'assegno annuo spettante a ciascu-

no sindaco effettivo.

Salvo diversa decisione dell'assemblea che lo nomina, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Art. 24

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle Leggi speciali.

F.TO PECORI STEFANO

" FRANCESCO MARCONE NOTAIO - Impronta di sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3 D.P.R. n. 445/2000